

Guida normativa

Inserito di Cobas n. 40 - settembre ottobre 2008

Resistere nella scuola dell'Autonomia

I testi che compongono questa *Guida* sono un estratto dalla terza edizione ampliata e rivista del nostro *Vademecum di autodifesa dalla scuola-azienda per docenti, ata, rsu*, Massari editore, 2003. Il *Vademecum* è disponibile presso tutte le sedi locali Cobas.

Ulteriori approfondimenti e periodici aggiornamenti sugli argomenti affrontati in queste pagine su:
<http://www.cobas-scuola.it>

sulla versione telematica del *Vademecum*:

<http://www.cobas-scuola.it/vademecumFrame.html>

e nella pagina dei *Quesiti* più frequenti:

<http://www.cobas-scuola.it/faqFrame.html>

Riduzione dell'ora di lezione

1. Per motivi estranei alla didattica

L'art. 28 comma 8 del Ccnl 2007 riconferma la Cm 243/79 che già prevedeva che "non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione" e la Cm 192/80 che ha consentito di ridurre tutte le ore di lezione. La responsabilità delle riduzioni è demandata ai "competenti organi della scuola" con le seguenti competenze:

- il Consiglio di circolo o distretto indica "i criteri generali relativi ... all'adattamento dell'orario delle lezioni ... alle condizioni ambientali" (art. 10 comma 4 T.U.), tenendo conto delle richieste delle famiglie e/o degli allievi pendolari, dell'assenza della mensa o di altre particolari situazioni.
- il Collegio dei docenti avanza proposte "per la formulazione dell'orario delle lezioni ... tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o distretto" (art. 7 comma 2 lett. b T.U.), valutando l'aspetto didattico della situazione, se, ad esempio, la riduzione consente comunque il raggiungimento degli obiettivi indicati nella programmazione.
- il Consiglio di circolo o distretto assume la relativa delibera (art. 28 comma 8 Ccnl 2007).

- al dirigente compete la "formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o distretto e delle proposte del collegio dei docenti" (art. 396 comma 2 lettera d T.U.). In tal caso, lo ripetiamo, al personale docente non può essere richiesto alcun recupero di frazioni orarie. Alcuni dirigenti però, appigliandosi all'art. 3, c. 5 del D.L. 234/2000 *Regolamento dei curricula dell'autonomia*, sostengono che "debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo", ma questo argomento non ha fondamento perché il *Regolamento* tratta di sperimentazioni didattiche che nulla hanno a che fare con la riduzione per motivi estranei alla didattica. Se qualche dirigente persevera con questa interpretazione, i docenti che ricevono un ordine di servizio che prevedesse il recupero, devono opporre formale "Rimostranza scritta" (art. 17 Dpr 3/57) e quindi attivare il contenzioso contattando la sede Cobas più vicina. Già diversi giudici ci hanno dato ragione.

2. Per altre ragioni

In questo caso "qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera viene assunta dal collegio dei docenti" (art. 28 comma 7 Ccnl 2007). Il Collegio, che può prevedere la riduzione solo per ragioni didattiche, deve quindi programmare il recupero coerentemente alle finalità stesse della modifica, certamente non può destinare le frazioni residue per far fare i tappabuchi e risparmiare sulle supplenze.

Personale Ata

La riduzione dell'orario a 35 ore

Il personale che può fruire della riduzione dell'orario settimanale da 36 a 35 ore è individuato nella contrattazione distretto sulla base dell'art. 55 comma 2 Ccnl 2007, che lo prevede per:

- tutto il personale di istituzioni educative, o aziende agricole, o scuole che hanno un orario di servizio superiore alle 10 ore per almeno tre giorni a settimana;
 - il personale adibito a regimi di orario articolati su più turni, secondo la definizione di turnazione dell'art. 53 comma 2 lett. c Ccnl 2007;
 - il personale che opera secondo un orario con significative oscillazioni rispetto alle ordinarie 6 ore di servizio (è ordinario l'orario di 6 ore continuative antimeridiane, art. 51 Ccnl 2007) o con un orario flessibile (anticipo o posticipo di entrata e uscita anche con orario distribuito in cinque giornate lavorative, art. 53 comma 2 lett. a Ccnl 2007). In base al comma 2 art. 55 Ccnl 2007, è nella contrattazione di istituto che viene definito il numero, la tipologia, la "significatività" dell'oscillazione e quant'altro necessario ad individuare il personale Ata che può fruire della riduzione dell'orario settimanale in base ai suddetti criteri.
- Quindi, in conclusione:
- se nella scuola si verifica la condizione a) tutto il personale Ata ha diritto alla riduzione di orario;
 - se nella scuola si verificano le condizioni b) e/o c) la contrattazione di scuola individuerà il personale Ata che ha diritto alla riduzione.

Gli Incarichi specifici

Le risorse precedentemente destinate alle funzioni agiuntive sono ora utilizzate per compensare "incarichi specifici che ... comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori" e "compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa". Per i collaboratori scolastici sono previsti compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza all'handicap e al pronto soccorso. Il numero e la tipologia di questi incarichi devono essere individuati nel *Piano delle attività* (art. 47 Ccnl 2007). L'attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione distretto con le Rsu. È opportuno che la Rsu chieda al Ds l'informazione preventiva sul piano delle attività del personale Ata e ne discuta in una assemblea con il personale prima di iniziare la trattativa.

Flessibilità nel lavoro docente

Da quando è stata prevista la possibilità di retribuire la Flessibilità, la sua definizione è diventata il tormentone di tutti i contratti d'istituto. In genere i Ds cercano di limitare il concetto di flessibilità alle generali indicazioni riportate nel Ccnl e nel comma 2 dell'art. 4 del Dpr 275/99, che - per altro - sottolinea esplicitamente che: "le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:"

- l'articolazione modulare del monte ore annuale;
 - la definizione di unità di insegnamento inferiori all'ora con obbligo di recupero (vedi pag. 23);
 - l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, rispettando l'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche per gli alunni diversamente abili;
 - l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
 - l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.
- Ma lo stesso Ministero quando ha dovuto fornire proprie indicazioni sulla flessibilità (vedi www.istruzione.it/argomenti/autonomia/definisce/default.htm), non ha potuto fare a meno di considerarle che degli esempi, non essendo assolutamente possibile esaurire una casistica che ogni scuola può arricchire.

Infatti, il Ministero suggerisce, "tra l'altro", che:
"I tempi dell'insegnamento possono essere infatti combinati per realizzare, tra l'altro, all'interno del normale orario curricolare

- * specifici percorsi di accoglienza, continuità, orientamento e/o riorientamento;

- * fasi di insegnamento intensivo seguite da altre di appoggio;
 - * attività laboratoriali pluridisciplinari;
 - * diminuzione del numero delle discipline mediante la concentrazione del loro monte ore annuale in un solo quadrimestre.
- ... A loro volta i gruppi di alunni possono essere articolati per realizzare, tra l'altro, all'interno del normale orario curricolare:
- * gruppi più grandi per le lezioni frontali;
 - * gruppi più piccoli per le esercitazioni, il sostegno, il recupero, l'approfondimento;
 - * gruppi temporanei di livello e/o di riallineamento;
 - * gruppi di laboratorio;
 - * gruppi per le discipline opzionali;
 - * gruppi per le discipline facoltative.

... Per affrontare le difficoltà ... Le scuole possono così organizzare, tra l'altro, nel normale orario curricolare:

- * moduli di allineamento ... indirizzati a piccoli gruppi nei quali gli allievi, oltre a proseguire il normale programma di studio, sono guidati a lavorare sulle carenze individuali;

- * discipline e attività nelle quali gli alunni possono ottimizzare l'uso delle proprie capacità;
 - * moduli di passaggio da un indirizzo a un altro della scuola superiore;
 - * moduli di passaggio dal sistema di istruzione a quello della formazione professionale;
 - * moduli di riallineamento per chi rientra nel sistema istruzione.
- Per promuovere le eccellenze ... Le scuole possono così organizzare, tra l'altro, nel normale orario curricolare o nella quota facoltativa del curriculum:

- * moduli di approfondimento per gruppi di eccellenza;
- * moduli di riorientamento per la scoperta di specifiche vocazioni;
- * discipline e attività destinate a costruire crediti formativi aggiuntivi".

Se sono queste le attività che, "tra l'altro", il ministero riesce a suggerire allora pare una conferma a quanto sosteniamo da tempo: da sempre il lavoro docente è "flessibile". Concludendo, proprio sulla base della normativa vigente (art. 88 comma 2 lett. a Ccnl 2007, art. 4 Dpr 275/99, D.l. 234/2000), pare ci siano tutte le condizioni per consentire agli Organi collegiali e alle Rsu di dare una definizione della flessibilità legata alle specifiche attività delle diverse scuole, senza dover sottostare alle "inflexibili" determinazioni dei Dirigenti scolastici.

Funzioni strumentali al Pof

L'art. 33 Ccnl 2007 ha confermato l'istituto delle Funzioni strumentali al Pof. Il Collegio dei docenti all'inizio dell'anno scolastico definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari di queste funzioni. In caso di concorrenza tra più aspiranti il Collegio procede all'elezione a scrutinio segreto. I compensi sono decisi dalla contrattazione tra Rsu e dirigente. Le risorse per retribuire tali funzioni sono attribuite direttamente alla scuola e sono uguali a quelle ricevute a titolo di funzioni obiettive per il 2002/2003. Non possono comportare oneri totali dall'insegnamento. Nel caso in cui il Collegio non attivi queste funzioni nell'anno di assegnazione delle relative risorse, si potranno utilizzare le stesse somme nell'anno scolastico successivo, con la stessa finalità. Tenendo conto che tutti i docenti sono strumentali alla realizzazione del Pof e al fine di depotenziare il sempre possibile uso discriminatorio di queste funzioni, il collegio deve riappropriarsi del suo ruolo di programmazione e gestione delle attività organizzativo-didattiche indicando un numero massiccio di funzioni strumentali e contestualmente il monte ore corrispondente, in modo che la Rsu possa procedere allo stesso trattamento economico a parità di ore.

P r e m e s s a

Un nuovo anno scolastico comincia mentre si addensano fosche nubi sulla scuola pubblica. Aprea, Brunetta e Gelmini stanno moltiplicando i loro sforzi per portare a compimento quello che appare - ormai da anni - un disegno unitario di smantellamento della scuola pubblica italiana: riduzione del tempo scuola, riduzione delle scuole, riduzione del personale con la contestuale trasformazione in senso sempre più verticistico e gerarchico del nostro lavoro.

Un disegno scellerato che non riguarda solo la Scuola ma che coinvolge quello che rimane di pubblico in Italia: dalla sanità agli enti locali, e contro cui dovremo essere capaci di mobilitarci a partire dai luoghi di lavoro per la riuscita dello Sciopero generale del 17 ottobre, prima tappa di un conflitto che si annuncia lungo e difficile.

Dei disastri che ha già prodotto e potrà produrre l'indebolimento del ruolo della Scuola pubblica ne parliamo diffusamente in questo numero del giornale, come consueto con questa Guida cerchiamo invece di fornire - a chi vorrà utilizzarli - alcuni strumenti essenziali per contrastare questo disegno, a partire dalla quotidiana necessità di resistere a un uso dell'"Autonomia" che rischia solo di far degenerare il clima dentro le scuole (con Ds e Dsga che si credono i padroni delle ferriere) innescando anche una suicida competizione tra le scuole.

L'inserito mantiene ancora la divisione in due parti: Riforma e Diritti & Doveri.

1. RIFORMA. Ribadiamo l'importanza di ciò che sapranno fare gli Organi collegiali fin da settembre per evitare la sciagura di "riformare autonomamente" il proprio istituto. Come gli scorsi anni proponiamo i testi di alcune delibere - aggiornati alle novità normative - che ci sembrano più utili ed efficaci per contrastare questo rischio.

2. DIRITTI & DOVERI. Comincia l'anno con un nuovo Ccnl che subisce ancora aggiustamenti e correzioni (per adesso l'ultima Sequenza è quella del 25 luglio). Fin dai primi giorni di settembre altre delibere degli Organi collegiali e la contrattazione d'istituto dovranno definire, una molteplicità di aspetti relativi agli obblighi di lavoro e alle modalità di utilizzazione di docenti e Ata in rapporto al Pof. Le Rsu, nel pieno rispetto delle competenze degli Organi Collegiali e delle volontà emerse nelle assemblee dei lavoratori, dovrebbero giungere a contratti d'istituto in cui siano chiaramente definiti, esplicitati e condivisi - dal personale Ata e docente - i criteri relativi a: organizzazione del lavoro; articolazione dell'orario; attività aggiuntive; garanzie del personale (accesso agli atti, assegnazioni, ordini di servizio, permessi, ecc.). Troverete nelle pagine seguenti il frutto delle nostre riflessioni e delle nostre esperienze sui temi più importanti.

Come già negli scorsi anni, le sedi locali Cobas sono disponibili ad intervenire, nelle situazioni in cui dovessero riscontrarsi abusi o atteggiamenti vessatori, a supporto e tutela dei singoli lavoratori, delle Rsu o degli Organi collegiali ... buon anno scolastico

Il ruolo degli Organi collegiali per l'avvio dell'anno scolastico

Il corretto funzionamento degli *Organi collegiali*, nonostante limiti e difetti, è l'unico presupposto per una partecipazione democratica alle scelte della scuola. Il fastidio che ciò provoca a Ministri, dirigenti vari ma anche alle organizzazioni sindacali è riscontrabile nei numerosi tentativi che tentano di portare avanti per ridurre il ruolo, e al loro interno la partecipazione dei lavoratori della scuola.

Proposte di legge, fortunatamente rimaste solo sulla carta, presentate sia da parlamentari di centro-destra sia di centro-sinistra, anche col sostegno delle "organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative", che riducono la presenza dei docenti e addirittura aboliscono quella degli Ata, aboliscono il *Consiglio di classe*, limitano le competenze a compiti quasi esclusivamente di ratifica e consegnano la gestione della scuola a miriadi di accordi stipulati tra Ds e Rsu. Come più volte abbiamo già sottolineato, anche i recenti Ccni vigenti confermano questa tendenza che tende ad espandere le *Relazioni sindacali di scuola* su aree di pertinenza del *Collegio dei docenti* e del *Consiglio di circolo o d'istituto*.

Quindi per evitare l'esautoramento di questi organi è bene avere chiaro quali sono le loro competenze definite per legge e le modalità del loro funzionamento, che non possono essere materia di contrattazione e che non possono subire illegittime invasioni di campo.

Attualmente la composizione degli Organi collegiali, le loro competenze e il funzionamento sono regolati dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del DLgs 297/94 (l'attuale *Testo Unico della normativa scolastica*) e l'esperienza ci insegna che coloro che ne sottovalutano il ruolo di fatto consegnano la scuola nelle mani del dirigente scolastico e/o di gruppi che li utilizzeranno per i loro interessi.

“1) *L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.* 2) *Per la validità dell'adunanza ... è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.* 3) *Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi ... In caso di parità, prevale il voto del presidente.* 4) *La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone*” (art. 37 T.U.), non si calcolano gli astenuti (Nota Mpi 771/80).

“La convocazione ordinaria per le attività collegiali deve avvenire con un preavviso di almeno 5 giorni” (art. 12 Dpr 209/87), il mancato rispetto di questa norma invalida la seduta. L'ordine del giorno deve essere chiaro “senza l'uso di terminologie ambigue o improprie e di formule evasivamente generiche, è illegittima la deliberazione ... su un argomento indicato in maniera inesatta o fuorviante” (Tar Milano decisione 1058/81), o non indicato nell'odg. Solo nel caso siano presenti alla seduta tutti i componenti, e acconsentano all'unanimità, è possibile aggiungere argomenti non previsti dalla convocazione (Cons. di Stato, sez. V, 6797/0; Tar Lombardia decisione 321/85).

Per il corretto funzionamento e in caso di controversie, sarà utile:

- richiedere una verbalizzazione completa di tutto quanto avviene;
- ricordare ai presenti che, essendo organi collegiali, le decisioni e le eventuali responsabilità ad esse connesse, competono a tutti coloro che abbiano approvato le proposte e non a chi lo presiede (art. 24 Dpr 3/57); pertanto bisogna fare verbalizzare il proprio voto contrario, l'astensione o una propria dichiarazione per evitare corresponsabilità;
- qualunque ordine ritenuto illegittimo non deve essere eseguito, se non dopo riconferma scritta a seguito di propria rimostanza scritta (art. 17 Dpr 3/57);
- non ottemperare a quanto richiesto dalla presidenza senza aver fatto quanto previsto nei punti precedenti;

- nel caso di ulteriori contestazioni richiedere il rispetto dell'orario previsto per la riunione (che deve sempre essere indicato nella convocazione, e dipende dal piano annuale delle attività deliberato dal *Collegio dei docenti*), e chiedere la sospensione della stessa all'ora prevista, anche se non è stato esaurito l'odg. (Cm 377/6). Gli atti del Consiglio di circolo o di Istituto vanno sempre pubblicati all'albo della scuola, tranne quelli che riguardano singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato (art. 43 T.U.).

Collegio dei docenti

È riunito dal capo d'istituto tenendo conto dei tempi e del calendario deliberato dallo stesso Collegio all'interno del piano annuale delle attività, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati.

Nonostante dirigenti scolastici e Dsga presentino generalmente la questione avvolta da indeterminazione e incertezze, l'entità del fondo, attribuito dal Ministero, è determinabile fin dal 1° settembre sulla base di semlici parametri (vedi la tabella qui sotto).

A queste risorse devono poi aggiungersi:

- sulla base dei relativi specifici fabbisogni comunicati dalle singole Istituzioni Scolastiche, le risorse destinate al pagamento dei compensi per l'indennità di direzione ai sostituti del Dsga, la quota variabile dell'indennità di direzione spettante ai Dsga, i compensi per indennità di bilinguismo solo per le scuole lingua slovena (nell'ipotesi in cui per gli stessi fini non sia già erogata un'altra indennità), i compensi per l'indennità di lavoro notturno e/o festivo solo per convitati, educandati e scuole speciali;
- i finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e tutte le somme introitate dall'Istituto scolastico per compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell'Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati, comprese le famiglie cui potrà essere richiesto un contributo per le attività integrative (peraltro già previste fin dal 1924 col Regio Decreto 965 che però ne imponeva l'assoluta e totale gratuità!);
- il finanziamento previsto dalla L. 440/97
- il finanziamento per progetti relativi alle *Aree a rischio*, a for-

Fondo d'Istituto per l'as. 2008/2009

La differenza tra le cifre che riportiamo nello schema e quelle previste dal nuovo art. 85 comma 2 Ccni 2007 è determinata dal fatto che l'art. 85 indica cifre “*al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione*” mentre le Tabelle allegate allo stesso Ccni, relative ai compensi a carico del fondo d'istituto, indicano cifre al “*loro dipendente*”. Pertanto, rispetto alle cifre previste dall'art. 85 sono già dedotti gli oneri relativi all'Ippddp “Stato” (24,20%) e all'Irap (8,50%).

Per ottenere il compenso netto spettante a ogni lavoratore bisognerà poi sottrarre ai compensi determinati in base alle Tabelle contrattuali la quota Ippddp “dipendente” (8,75%) e il *Fondo credito* (0,35%) e quindi la massima aliquota Irpet applicata al singolo dipendente.

te processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 Ccni 2007).

Infine, nonostante nel nuovo Ccni non sia più prevista la specifica disposizione già contenuta nel comma 4 art. 83 Ccni 2003, sindacati firmatari e Aran concordano sul fatto che rientrino nel fondo d'istituto anche le somme eventualmente non spese nel precedente esercizio finanziario.

Così, con uno Stato che garantisce una sempre più ridotta “dotazione finanziaria essenziale” (art. 21 L. 59/97), le scuole, dipendendo sempre più dalle “*realità e dagli Enti Locali*”, vedranno accrescersi le disuguaglianze territoriali e la segmentazione della struttura sociale (come già drammaticamente accadde in Francia e Inghilterra), contro le quali un'eventuale “assegnazione perequativa” appare soltanto come un intervento cosmetico. La ricchezza, distribuita in maniera così disomogenea sul territorio nazionale, finirà per privilegiare ulteriormente chi già privilegiato lo è, visto che lo Stato rinuncia a farsi garante di imparzialità e a rivestire il ruolo di responsabile ultimo della qualità del sistema formativo. In più con un “*dirigente scolastico che attivo e necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà sul territorio*” (art. 3 Dpr 275/99) la scuola marcerà a più velocità: avanti gli istituti guidati da dirigenti influenti sugli amministratori e aiutati da famiglie altrettanto influenti, dietro scuole che “*aprendosi*” verso un territorio difficile si trasformeranno in ricettacolo dei problemi del quartiere. I difetti della situazione attuale, piuttosto che essere combattuti assurgono a paradigma della scuola futura.

PROVENIENZA RISORSE	CALCOLO	TOTALE
Ccni 2007 - art. 85 c. 2	3.132,63	
	per n. ... sedi organico diritto	=
	604,37	
	per n. ... docenti e Ata org. dir.	=
	645,82	
	solo negli Istituti 2° grado	=
	per n. ... docenti organico dir.	=
Ccni 2007 - art. 6 c. 2 lett. 1		
Compensi relativi a eventuali ulteriori finanziamenti	=	
Somme eventualmente non spese nei precedenti anni scolastici	=	

NB dal numero dei docenti sono esclusi gli insegnanti di religione; nella scuola superiore il numero di docenti di sostegno da considerare è quello ottenuto moltiplicando i posti per 0,37 (rapporto nazionale tra organico di diritto e organico di fatto)

Fondo dell'istituzione scolastica

Le risorse del fondo d'istituto sono destinate esclusivamente a retribuire le prestazioni aggiuntive rese dal personale docente, educativo e Ata interno alla scuola per:

- la realizzazione del Pof e le sue ricadute sull'organizzazione complessiva del lavoro, delle attività e del servizio;
- la qualificazione e l'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio.

L'art. 88 comma 1 del Ccnl 2007 stabilisce che le risorse del fondo devono essere ripartite tenendo conto della consistenza organica del personale docente e Ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nello stesso istituto (es. istituti comprensivi) e delle diverse tipologie di attività. Sulle attività da retribuire delibera il Consiglio di circolo o d'istituto, che acquisisce la delibera del Collegio dei docenti (art. 88 comma 1 Ccnl 2007) e le proposte del Dsga - formulate dopo aver sentito il personale Ata - adottate dal dirigente scolastico, previa contrattazione con le Rsu (art. 6 comma 2 lett. m Ccnl 2007).

Sulla base dei criteri e delle modalità definite nella contrattazione di istituto (art. 6 comma 2 lett. m Ccnl 2007) il Ds attribuisce l'incarico. Adesso il comma 4 art. 28 Ccnl 2007 prevede esplicitamente - per quanto riguarda il personale docente - che tutti gli impegni siano conferiti in forma scritta, ma ricordiamo che già la Cm 243/99 prevedeva per tutto il personale che il capo d'istituto attribuisse con apposito incarico scritto, recante l'impegno orario previsto e il relativo compenso, le attività aggiuntive e che degli incarichi conferiti dovesse essere data pubblicità mediante affissione del relativo ordine di servizio all'albo della scuola. Si consiglia quindi di inserire tale procedura all'interno del contratto di scuola (vedi *Attribuzione incarichi* alla pagina precedente), tra l'altro il diritto alla conoscenza di queste delibere e degli atti conseguenti (attribuzione degli incarichi, con nominativi e corrispondenti compensi) è prevalente rispetto alle norme che tutelano la riservatezza (Tar Emilia Romagna Sez. II - sent. 820/2001; Trib. Cassino - sent. 9/3/2003; Trib. Camerino - sent. 165/2006).

Con il fondo sono retribuite, eventualmente anche in misura forfetaria, le seguenti prestazioni del personale (riportiamo il compenso orario al "loro dipendente" da cui bisogna sottrarre, oltre l'Irpef, anche le trattenute Inpdap 8,75% e Fondo credito 0,35%):

- a) la *Flessibilità* (vedi pag. 22 di questa *Guida*) organizzativa e didattica e quindi le turnazioni, forme di flessibilità dell'orario di lavoro, intensificazione lavorativa, ampliamento del funzionamento dell'attività scolastica, il particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca di-

didattica. Il compenso annuale al personale docente ed educativo che attua la flessibilità è stabilito dalla contrattazione di istituto;

- b) le attività aggiuntive di insegnamento e quindi le ore svolte oltre l'orario obbligatorio con gli alunni per un massimo di 6 ore settimanali (35,00 euro), non forfetizzabili;
- c) le ore aggiuntive per i corsi di recupero destinati agli alunni con debito formativo (50,00 euro);
- d) le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, cioè gli impegni aggiuntivi svolti dai docenti senza la presenza degli alunni (17,50 euro);
- e) le prestazioni aggiuntive del personale Ata, sia oltre l'orario che "intensificate";
- collaboratore scolastico: 12,50 diurno; 14,50 notturno o festivo, 17,00 notturno e festivo;
- assistente amministrativo ed equiparati: 14,50 diurno; 16,50 notturno o festivo; 19,00 notturno e festivo;
- coordinatore amministrativo e tecnico: 16,50 diurno; 18,50 notturno o festivo; 21,50 notturno e festivo;
- direttore servizi generali e amministrativi: 18,50 diurno; 20,50 notturno o festivo; 24,50 notturno e festivo;
- f) i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di 2 unità, della cui collaborazione il Ds intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Il compenso è definito nella contrattazione di istituto con le Rsu;
- g) le indennità di turno nei convitti e scuole speciali;
- personale educativo: 19,00 notturno o festivo; 37,50 notturno e festivo;
- personale Ata, solo aree A e B: 15,50 notturno o festivo; 31,50 notturno e festivo;
- h) l'indennità annua di bilinguismo e di trilinguismo nelle scuole slovene, nei casi in cui non sia già erogata altra indennità in base alla normativa vigente;

- 312,50 euro per gli insegnanti elementari;
- 195,00 euro per il personale Ata solo Aree A e B;
- i) il compenso spettante al personale che sostituisce il Dsga o ne svolge le funzioni ai sensi dell'art. 56, comma 1 Ccnl 2007, detratto l'importo del Cia già in godimento (tabella 9 allegata al Ccnl);
- j) la quota variabile dell'indennità di direzione di cui all'art. 56 Ccnl 2007 spettante al Dsga. I parameetri per il calcolo sono definiti nella tabella 9 allegata al Ccnl;
- k) i compensi per il personale docente, educativo ed Ata per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito del Pof;
- l) particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni.

Al Dsga possono essere corrisposti, fatta salva l'indennità di direzione, esclusivamente compensi, da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate Fis (Sequenza contrattuale 25/7/2008), per attività e prestazioni aggiuntive connesse a

È composto da tutti i docenti in servizio (di ruolo, supplenti annuali e temporanei, di sostegno), è presieduto dal Ds, che designa il segretario tra i suoi collaboratori.

"Si inquadra all'inizio di ciascun anno scolastico", quindi il 1° settembre, e pertanto deve essere messo nelle condizioni di potere assolvere a tutte le proprie funzioni senza limiti precostituiti da delibere approvate precedentemente il proprio insediamento (come invece pretenderebbero molti dirigenti scolastici); esso infatti "... costituisce un organo a formazione istantanea ed automatica, al quale non si applica, pertanto, l'istituto della prorogatio ..." (Tar Calabria - RC, n. 121/82).

Il Collegio dei docenti (che può articolarsi in commissioni e/o gruppi di lavoro, soltanto però con funzione preparatoria delle deliberazioni, che spettano esclusivamente all'intero organo, Cm 274/84):

- delibera "il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che può prevedere attività aggiuntive" (quindi comprensivo degli impegni di lavoro) e le sue eventuali modifiche in corso d'anno, necessarie per far fronte a nuove esigenze (art. 28 comma 4 Ccnl 2007); delibera anche il Piano annuale delle attività di aggiornamento, art. 66 Ccnl 2007.

Ricordiamo ancora una volta che questi impegni, e l'eventuale partecipazione o assistenza agli esami, costituiscono tutti gli *Obblighi di lavoro* (vedi p. 13 di questa *Guida*) oltre i quali non si può imporre alcuna presenza a scuola (Nota Mpi n. 1972/80; Tar Lazio - Latina sent. n. 359/84; Cons. di Stato - sez. VI sent. n. 173/87). Eventuali impegni che travalichino gli obblighi contrattuali sono da retribuire come attività aggiuntive con il Fondo dell'istituzione scolastica (vedi pag. 20 di questa *Guida*);

- stabilisce i criteri per programmare gli obblighi relativi alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione (art. 29 comma 3 lett. b Ccnl 2007);

- propone modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti sulla base dei quali delibererà il Consiglio di circolo o d'istituto (art. 29 comma 4 Ccnl 2007);

- ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. Cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;

- elabora il Piano dell'Offerta Formativa - Pof, previsto dall'art. 3 del Dpr 275/99.

- formula proposte su formazione e assegnazione classi, orario;

- delibera sulla divisione dell'anno scolastico in due o tre periodi, tranne che nelle scuole elementari dove sono previsti i quadrimestri (art. 2 Om 110/1999);

- valuta periodicamente l'andamento dell'azione didattica; programma e attua le iniziative per il sostegno; esamina i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni;

- nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati programma attività di sostegno o integrazione a favore di tali alunni;

- adotta i libri di testo, sentiti i Consigli di interclasse o di classe, e sceglie i sussidi didattici;

- elegge i collaboratori del preside. La questione sta però creando delle controversie relative alle competenze del dirigente scolastico e del ruolo dei cosiddetti "collaboratori" da lui scelti ai sensi dell'art. 34 Ccnl 2007;

- elegge il Comitato di valutazione del servizio dei docenti;

- determina il numero, i criteri di attribuzione e i destinatari delle *Funzioni strumentali al Pof* (vedi pag. 22);

- approva, per gli aspetti didattici, gli accordi con reti di scuole (art. 7 Dpr 275/99);

- si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

Consiglio di circolo o di istituto

Il Consiglio delibera:

- le attività da retribuire con il Fondo dell'istituzione scolastica (vedi pag. 20), acquisendo la delibera del Collegio docenti (art. 88 comma 1 Ccnl 2007);

- l'adozione del Piano dell'offerta formativa - Pof (art. 3, comma 3 del Dpr 275/99);

- l'adozione del Regolamento interno;

- i criteri generali: per la programmazione educativa e delle attività para-inter-extrascolastiche, per la formazione e l'assegnazione delle classi, per l'adattamento dell'orario e del calendario scolastico, per l'espletamento dei servizi amministrativi, per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti (comma 4 art. 29 Ccnl 2007).

- l'eventuale collaborazione con altre scuole, la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative.

Gli atti del Consiglio sono immediatamente esecutivi e pertanto non sono soggetti a nessun preventivo controllo di legittimità.

Tempo pieno e Tempo prolungato Aspetti organizzativi, organici e assetti pedagogici

Promesse deluse e aspettative disattese

L'approvazione della L. 176/2007 ha rilegittimato l'esistenza del modello di scuola a Tempo Pieno, dopo il periodo di lacerazione determinato dalla legge Moratti. Ma la novità rimane solamente sul piano formale, poiché l'esistenza di classi a Tempo Pieno resta vincolata alle disponibilità di organico determinate dalla legge finanziaria (che, come tutti sappiamo, da anni taglia gli organici). Quindi anche quest'anno, nonostante la legge 176 il Tempo Pieno nella scuola elementare e il Tempo Prolungato nella scuola media rimarranno residuali.

Il tutto è confermato dalla Cm 19/2008, relativa alle dotazioni organiche per l'a.s. 2008/09, ecco cosa prevede per la scuola primaria: "Anche per il prossimo anno scolastico le dotazioni di organico sono definite, in maniera generalizzata, stante le preferenze espresse dalle famiglie, sulla base di un modello orario di 30 ore settimanali per classe.

Si conferma che devono tutt'ora trovare applicazione i criteri e le modalità di determinazione delle classi e degli organici di cui al D.M. n. 331/98 e al D.M. 141/99, con gli adeguamenti prima accennati, finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla legge finanziaria 2008, che a tal fine sono state commisurate alle esigenze più volte rappresentate, ivi comprese, ovviamente, quelle connesse alla attuazione del tempo pieno.

Si precisa che le classi a tempo pieno possono essere autorizzate solo in presenza di strutture idonee, con un orario complessivo, compreso il tempo mensa, di 40 ore settimanale e con orario obbligatoriamente antimeridiano e pomeridiano per una più efficace e valida organizzazione della didattica. Prima di istituire le classi a tempo pieno la S.S.L.L. verificheranno la presenza di tutte le citate condizioni".

Analogamente per la scuola media è previsto che: "Tenuto conto del disposto dell'art. 1 comma 7, della legge 12 luglio 2006, n. 228 di conversione del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, che ha prorogato all.a.s. 2008/09 la fase transitoria, anche per tale anno restano confermati, per l'intero corso, i criteri di costituzione delle cattedre fissati dal DPR 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 ottobre 2007, n. 176, i posti per le attività di tempo prolungato devono essere attivati nell'ambito della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata con decreto interministeriale emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Pertanto, eventuali incrementi di posti e di ore a tempo prolungato, rispetto alle dotazioni attuali, possono essere consentiti solo nei limiti delle complessive quantità di organico del personale docente assegnate a livello regionale.

L'offerta del tempo prolungato è regolata dal D.M. 22 luglio 1983

e le relative classi possono essere autorizzate solo in presenza di

adeguate strutture edilizie e attrezzature idonee, con un orario complessivo, compreso il tempo mensa, da non meno di 36 fino a 40 ore settimanale e con orario obbligatoriamente antimeridiano e pomeridiano per una efficace e valida organizzazione della didattica. Prima di autorizzare classi a tempo prolungato la S.S.L.L. verificheranno la presenza di tutte le citate condizioni. E' consentita l'organizzazione del tempo scuola in tutti gli assetti didattici previsti dal progetto di istituto, a condizione che non venga superato il contingente di posti assegnato."

Quindi, come temevamo già dallo scorso anno, il tempo pieno e prolungato resiste solo se c'è una forte richiesta e mobilitazione che riesca a modificare i conti ragionieristici di ministri e governi. Diventa sempre più evidente il rischio che nei prossimi anni il tempo pieno e il tempo prolungato scompaiano e al loro posto resti, bene che vada, lo spezzatino di ore obbligatorie e opzionali.

Inoltre, questa "resistenza" non ha naturalmente nessun effetto sull'aumento costante della richiesta di Tempo Pieno e Prolungato da parte delle famiglie, e l'impossibilità di istituire nuove classi di questo tipo - "possono essere consentiti solo nel limite delle complessive quantità di organico del personale docente assegnate" - nelle città e nei paesi, soprattutto del sud, dove queste articolazioni orarie di fatto non ci sono mai state. In molte scuole si sono sottovalutati i rischi che si corrono se nel Pof l'organizzazione oraria viene presentata come vorrebbe la Riforma nella convinzione errata che poi "non succede niente, tutto resta uguale". Infatti, già in quest'ultimo anno abbiamo verificato che dove è passato lo spezzatino orario, l'Usp ha in molti casi ridotto l'organico in funzione delle sole 27 ore obbligatorie ed eventualmente limitandosi ad un organico sufficiente a coprire le 27 + 3 ore facoltative.

Per la difesa dell'organizzazione oraria e dell'impianto pedagogico del tempo pieno, dei moduli e del tempo prolungato abbiamo verificato l'importanza assunta dalle firme raccolte tra i genitori (sul modulo alla pagina successiva) e allo stesso tempo è risultato importante il coinvolgimento dei genitori attraverso i Consigli di circolo e di istituto. Infine, il *Coordinamento per la difesa del Tempo Pieno e del Tempo Prolungato* ha valutato molto importante, nella prospettiva di un coinvolgimento delle istituzioni per la richiesta di nuove sezioni a Tempo Pieno o Prolungato, lo svolgimento di assemblee territoriali e la raccolta di firme tra i genitori dei bambini che frequentano la scuola dell'infanzia o la classe terminale della scuola primaria (modulo a pag. 8).

Attribuzione incarichi

Chiarezza, trasparenza e condivisione:

la Cm 243/99 e il contratto d'istituto

I criteri per l'attribuzione degli incarichi sono definiti nella contrattazione integrativa di scuola ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. m) Ccnl 2007. Gli incarichi previsti sono:

- per i docenti, le *Funzioni strumentali di Pof* (vedi pag. 22): il collegio dei docenti delibera tipologia, numero, competenze e destinatari (art. 33 Ccnl 2007);
- per gli Ata, gli *Incarichi specifici* (vedi pag. 23): secondo modalità, criteri e compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività (art. 47 comma 2 Ccnl 2007);

- per tutto il personale le *Attività aggiuntive* (vedi pag. 18): delibera del consiglio di circolo o d'istituto, il quale a tal fine acquisisce la delibera del collegio docenti (art. 88 comma 1 Ccnl 2007).

La Cm 243/99 applicativa dell'art. 30 Ccnl 1999, ora trasfuso nell'art. 88 Ccnl 2007, prevede che la delibera del consiglio di circolo o di istituto contenga "i nominativi del personale docente e Ata chiamato a prestare dette attività aggiuntive", "sia l'impegno orario richiesto a ciascun interessato che il compenso spettante" e chiarisce che "degli incarichi conferiti deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo ordine di servizio all'albo dell'istituzione scolastica".

L'attribuzione dell'attività e del compenso, "con apposito incarico scritto", resta, ovviamente, un compito del capo d'istituto che anche in questo caso "assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali" (art. 396 T. U.) cui risulta soggetto e vincolato (vedi sentenza Tar Piemonte 131/79, e art. 25 comma 2 DLgs.165/2001).

Visto che nei collegi si parla spesso di attività e non dell'individuazione di coloro che devono svolgerle si corre spesso il rischio che qualche dirigente faccia deliberare agli organi collegiali solo le attività per potere poi discrezionalmente attribuire l'incarico: è necessario non lasciare questo spazio e, come già previsto dalla Cm 243/99, impegnarci perché nelle delibere degli Organi collegiali vengano chiaramente indicati sia i nomi di coloro che sono incaricati, che i tempi previsti per lo svolgimento dei compiti e il relativo compenso.

Così facendo, tra l'altro, si semplifica notevolmente la contrattazione di istituto che diventa, almeno in parte, la ratifica di quanto deciso dagli organi collegiali.

Criteri attribuzione incarichi

Un esempio di contratto d'istituto

1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale di tutto il personale docente, educativo e Ata, che si concretizza in attività collegialmente condivise nelle scelte e negli incarichi che ne derivano. Pertanto, i criteri generali per l'individuazione del personale cui attribuire incarichi aggiuntivi sono:
 - la disponibilità del personale a svolgere le attività aggiuntive. Le disponibilità saranno richieste a tutto il personale con circolare interna che indichi il tipo di incarico, l'impegno orario e il compenso relativo;
 - l'equa distribuzione delle attività aggiuntive per non gravare con eccessivi incarichi sugli stessi soggetti;
 - la rotazione, per garantire alla scuola un sempre maggior numero di professionalità capaci di assolvere ai compiti aggiuntivi.

2. Gli incarichi per le attività da retribuire con il fondo dell'istituzione scolastica sono attribuiti nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli Organi Collegiali, sulla base del Piano annuale delle attività del personale docente deliberato ai sensi dell'art. 28 comma 4 Ccnl 2007, dal Collegio dei docenti in data ... e sulla base del Piano annuale delle attività del personale Ata adottato, secondo la procedura prevista dall'art. 53 comma 1 Ccnl 2007, dal DS in data ...

3. Personale docente - Le proposte di attività, debitamente strutturate, presentate in Collegio per l'approvazione, dovranno contenere, anche la quantificazione dell'impegno orario richiesto per ogni docente, e l'individuazione dell'i docente/i disponibile/i a svolgere la suddetta attività aggiuntiva.

4. Personale Ata - La proposta di Piano delle attività formulata dal Dsga - sentito il personale - dovrà contenere anche la quantificazione dell'impegno orario richiesto per ogni unità di personale, e l'individuazione del personale disponibile a svolgere le attività aggiuntive.

5. Il DS attribuisce ogni incarico con una lettera che indica:
 - il tipo di attività e i limiti cronologici di tale impegno;
 - il compenso orario o forfettario spettante;
 - le incombenze derivanti e l'eventuale delega ed ambito di responsabilità dipendenti dall'incarico attribuito;
 - le modalità di certificazione degli impegni.

6. Degli incarichi conferiti è data pubblicità mediante affissione del relativo ordine di servizio all'albo dell'istituzione scolastica.
7. Il Ds contratta con le Rsu per incarichi, non già previsti, di cui sia sorta l'esigenza nel corso dell'anno scolastico.

Assegnazione e utilizzazione del personale

Contro gli abusi di dirigenti scolastici e Dsga

Il vigente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo - Ccni 16/6/2008 - sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie e ribadisce - agli artt. 4 e 15 - la competenza del contratto di scuola a definire criteri di assegnazione del personale alle varie sedi e/o plessi ed i criteri di utilizzazione del personale totalmente o parzialmente a disposizione. Inoltre l'art. 6 comma 2 lett. h) ed i) Ccni 2007 stabilisce che sono materia di contrattazione integrativa di scuola le "modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale Ata in relazione al relativo piano delle attività formulato dal Dsga, sentito il personale medesimo" e i "criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed Ata alle sezioni staccate e ai plessi", pertanto l'assegnazione e l'utilizzazione del personale avviene sulla base dei criteri definiti dal contratto d'istituto, che naturalmente dovrà tenere conto di disponibilità o esigenze personali.

PERSONALE ATA art. 15 Ccni 16/6/2008

"L'assegnazione del personale Ata alle sedi associate, alle succursali e ai plessi è regolata dal contratto di scuola. Nel caso in cui il contratto d'istituto non venga definito, il dirigente scolastico si atterrà ai seguenti criteri:

- maggiore anzianità di servizio;
- mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico;
- disponibilità del personale a svolgere specifici incarichi previsti dal Ccni.

Nella definizione del contratto di istituto, le parti si faranno carico di regolare le agevolazioni previste da norme di legge o pattizie ...

PERSONALE DOCENTE art. 4 Ccni 16/6/2008

Oltre che dal contratto d'istituto, l'assegnazione alle sezioni, ai diversi insegnamenti compresi nella stessa classe di concorso, nonché l'assegnazione alle singole classi è disciplinata dall'art. 396, commi 2, lett. d), e 3 del DLgs 297/94, che ne attribuisce la competenza al capo d'istituto "sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto" (art. 10 comma 4) e "delle proposte del collegio dei docenti" (art. 7 comma 2).

Scuola dell'infanzia e primaria

(art. 4 comma 1 Ccni 16/6/2008) "le modalità di assegnazione ai plessi e alle scuole, nell'ambito dell'organico funzionale, debbono essere regolate dal contratto d'istituto in tempo uti-

le per l'avvio dell'anno scolastico. L'assegnazione a domanda ai plessi e alle scuole nell'ambito dell'organico funzionale del personale già titolare precede quella del personale neo trasferito e, a tal fine, la continuità didattica non costituisce elemento ostativo. Nella definizione del contratto di istituto, le parti si faranno carico di regolare le agevolazioni previste da norme di legge o pattizie ivi comprese quelle relative al presente Ccni. Nel caso in cui il contratto d'istituto non venga definito, il Dirigente scolastico del circolo o istituto comprensivo si atterrà ai criteri dell'art. 25 del Ccni del 18.1.2001, richiamato nelle premesse del Ccni del 21.12.2001".

(art. 25 Ccni 18/1/2001) - "Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo ed in conformità al piano annuale delle attività deliberato dal collegio docenti, assegna gli insegnanti di scuola elementare e materna ai plessi, alle scuole ed alle attività assicurando il rispetto della continuità didattica, in coerenza con quanto previsto sulla stessa dalla progettazione didattico-organizzativa, elaborata dal collegio docenti. La continuità, in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso o altra scuola, formulata dal singolo docente, non può essere considerata elemento ostativo. Il dirigente scolastico opererà valorizzando, altresì, le competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti. L'assegnazione ai plessi, alle scuole ed alle attività del circolo, anche su richiesta degli interessati, è da effettuarsi con priorità per i docenti già titolari, rispetto a quella dei docenti che entrano a far parte per la prima volta dell'organico funzionale di circolo; tali assegnazioni avvengono sulla base dei criteri sopra descritti. In caso di concorrenza l'assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al Ccni concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente. Sulle predette operazioni sono attuate le relazioni sindacali previste dall'art. 6 del Ccni".

Scuola secondaria

(art. 4 comma 3 Ccni 16/6/2008) "Nella scuola secondaria, qualora l'istituto sia articolato su più sedi che non costituiscono autonoma dotazione organica ... le modalità di assegnazione dei docenti alle stesse devono essere regolate dal contratto di istituto tenendo conto di quanto definito al precedente comma I [cioè quanto già previsto per la scuola materna e elementare, ndr] Nella definizione del contratto d'istituto le parti si faranno carico di regolare le modalità di attuazione delle

Proposta di delibera del Collegio dei docenti su assetto orario e modello pedagogico per la scuola elementare

Il Collegio dei Docenti del circolo/istituto, nella seduta del / /

Vista la normativa vigente relativa agli aspetti organizzativi e di funzionamento didattico (DLgs 297/94 art.7; Dpr 275/99). Visti la L. 53/2003 e il DLgs 59/2004, la Direttiva Mpi del 25/7/2006, la L. 176/2007 e la Cm 19/2008.

Vista la delibera del collegio dei docenti (inserirne qui l'eventuale riferimento alle delibere precedenti del CdC, che, contestando il DLgs 59/2004, citavano l'autonomia del collegio per quanto riguarda l'organizzazione oraria e didattica).

Confermate le linee pedagogiche, didattiche ed organizzative del Piano dell'Offerta Formativa dell'istituto in merito ai contenuti e le conseguenti modalità di attuazione adottate fino all'anno scolastico in corso delibera di riconfermare, e conseguentemente offrire alle famiglie, per l'anno scolastico 2008/2009 un modello organizzativo "unitario" e di qualità: 27/30 ore per le classi a modulo, 40 per le classi a tempo pieno, utilizzo delle compresenze per l'ampliamento dell'offerta formativa ed il recupero delle situazioni di svantaggio.

Inoltre il Collegio dei docenti ritiene, nell'approssimarsi della data delle nuove iscrizioni alle classi prime per l'anno scolastico 2009/2010, di dover esprimere un atto di indirizzo che espliciti in maniera chiara la necessaria coerenza tra le scelte espresse nel Pof dell'istituto e la forma e la sostanza delle comunicazioni alle famiglie interessate alle iscrizioni.

In particolare il Collegio ritiene che vada esplicitato quanto segue:

Questo circolo didattico/istituto, sulla base delle proprie convinzioni pedagogico-didattiche e sulla base delle necessità organizzative, propone ed offre due opzioni entrambe unitarie: una a 27/30 ore ed una a 40. Si tratta di modelli didattici già sperimentati negli ultimi anni sia nelle classi a tempo pieno, sia nelle classi "a modulo".

1) Il Collegio ritiene possibile questa decisione anche alla luce della normativa vigente. Se da un lato infatti il decreto 59/2004 indica i segmenti orari differenziati della giornata scolastica (27 ore obbligatorie, 3 ore opzionali, eventuali altre ore, fino a 10, riservate alla mensa e al dopo mensa), la L. 176/2007 al fine di realizzare gli obiettivi formativi del curriculum arricchito reintroduce, "nella scuola primaria, l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno, con un orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa", richiamando per altro in vigore l'art. 130, comma 2, del testo unico.

2) I due modelli offerti dall'istituto, sia quello che prevede le 27/30 ore, sia quello strutturato sulle 40 ore, contemplano, come indicato nel Pof, ore di compresenza che vengono utilizzate per attività rivolte al recupero degli alunni in difficoltà, all'integrazione delle bambine e bambini stranieri, al supporto degli interventi nei confronti delle bambine e bambini in situazioni di handicap o di svantaggio, ad esperienze di classe e laboratoriali di arricchimento dell'offerta formativa.

3) L'"offerta" dei due modelli orari è dislocata nei plessi in risposta alla tradizionale domanda pedagogica e sociale consolidatasi in questi anni. Quindi le famiglie, all'atto dell'iscrizione, dovranno sapere che potranno trovare il modello a 27/30 ore nella/e scuola/e mentre potranno usufruire del modello a 40 ore nella/e scuola/e L'esplicitazione dell'abbinamento tra la sede scolastica e il modello orario è finalizzata ad evitare la possibilità della formazione di classi con orari differenziati al proprio interno, che comprometterebbe la scelta didattica unitaria del percorso formativo e porterebbe alla frantumazione del gruppo-classe.

4) L'inserimento delle ore che il DLgs 59/2004 indica come non obbligatorie per le famiglie, inquadrate, secondo le linee precedentemente enunciate, all'interno di un modello didattico unitario, non consentirà di leggere, nel modello offerto dall'istituto, una subordinazione di momenti educativi e didattici rispetto ad altri, dal momento che queste ore vengono dal Collegio considerate come approfondimento delle tematiche sviluppate nell'insegnamento curricolare. Per esigenze organizzative e in coerenza con la salvaguardia dell'impianto unitario esse avranno una collocazione oraria che non consentirà una loro marginalizzazione all'inizio o alla fine della giornata scolastica. Va anche rilevato che la Cm 29/2004 affermava che "le opzioni delle famiglie, riferite al tempo scuola facoltativo, vanno rese compatibili con i piani dell'offerta formativa".

Il Collegio dei docenti:

- chiede al Consiglio di Circolo di fare proprie le presenti deliberazioni ed atti d'indirizzo nella consapevolezza che le scelte fatte dal Collegio siano tendenti a salvaguardare gli interessi e le aspettative, proprie di ogni componente della comunità educativa, di una scuola di qualità;
- chiede che le comunicazioni alle famiglie (sia scritte che negli incontri informativi), nonché la predisposizione dei modelli di iscrizione, siano coerenti e conseguenti a quanto espresso e deliberato dagli Organi collegiali;
- chiede sia assicurata la richiesta dell'organico necessario ad attuare i modelli didattici ed organizzativi indicati, nella loro piena e qualificata estensione (con 4 ore di compresenza degli insegnanti per le classi a 40 ore e almeno tre per le classi a 27/30 ore) ed auspica che tale richiesta sia congiuntamente sostenuta anche dal Consiglio di Circolo e dal Dirigente scolastico.

Proposta di delibera del Consiglio di circolo/istituto

Assetto orario e modello pedagogico per la scuola elementare

Il Consiglio di circolo/istituto nella seduta del ... / con all' o.d.g. Piano dell'offerta formativa e Nuove iscrizioni alle classi prime

Considerato che

- Il Dpr 275/99 stabilisce all'art. 1: *"Il Piano dell'Offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle Istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia ..."*

- Il Dpr 275/99 agli artt. 3, 4, 5, 6 attribuisce all'autonomia delle istituzioni scolastiche tutti gli aspetti organizzativi e di funzionamento didattico *"autonomia didattica ed organizzativa"*.

- La circolare 29 del 5/3/2004 (*"Indicazioni e istruzioni sul D.Lgs. 59/2004"*) riguardo all'orario annuale delle lezioni, comprende un monte ore obbligatorio, uno facoltativo-opzionale ed uno eventualmente per la mensa e dopo mensa afferma: *"I tre segmenti orari rappresentano il tempo complessivo di erogazione del servizio scolastico. Essi non vanno considerati e progettati separatamente, ma concorrono a costituire un modello unitario del processo educativo, da definire nel Piano dell'offerta formativa. Le opzioni delle famiglie, riferite al tempo scuola facoltativo, vanno rese compatibili con i piani dell'offerta formativa con il Profilo, nonché con le soluzioni organizzative e didattiche delle scuole da comprendere tra l'altro, nell'ambito delle risorse d'organico assegnate alle medesime. Le istituzioni scolastiche, anche per il tramite del docente incaricato di funzioni tutoriali, assolvono il compito primario di creare condizioni atte a garantire il successo scolastico, attraverso interventi compensativi e mirati e un'offerta formativa arricchita, tesa al recupero di svantaggi e disuguaglianze culturali"*.

- L'art. 1 della L. 176/2007 prevede che *"Al fine di realizzare gli obiettivi formativi del curriculum arricchito è reintrodotta, nella scuola primaria, l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno, con un orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. Conseguentemente è richiamato in vigore l'articolo 130, comma 2, del testo unico ...; nel quale sono soppresse le parole: ", entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989, ". La predetta organizzazione è realizzata nei limiti della dotazione complessiva dell'organico di diritto ... Il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per le attività di tempo pieno e tempo prolungato deve essere individuato nell'ambito dell'organico di cui al secondo periodo e nel rispetto dei limiti di spesa previsti a legislazione vigente per il personale della scuola e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro della pubblica istruzione ... definisce un piano triennale di intervento, anche in relazione alle competenze delle regioni in materia di diritto allo studio e di programmazione dell'offerta formativa, volto, in particolare, a: a) individuare misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di classi a tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche anche al fine di garantire condizioni di accesso omogenee su tutto il territorio nazionale; b) sostenere la qualità del modello del tempo pieno, anche in relazione alle esigenze di sostegno ai disabili e di integrazione sociale e culturale dei minori immigrati..."*

Tutto ciò considerato, anche in vista delle nuove iscrizioni alle classi prime,

il Consiglio delibera

di riconfermare nel Pof, e conseguentemente offrire alle famiglie anche per il prossimo anno scolastico 2009/2010 l'attuale modello organizzativo-didattico "unitario" e di qualità: 27/30 ore per le classi a modulo – 40 per le classi a tempo pieno, senza alcuna distinzione curricolare tra ore obbligatorie ed ore opzionali (dedicate ad approfondimenti delle tematiche sviluppate nelle ore obbligatorie); utilizzo delle compresenze per l'ampliamento dell'offerta formativa ed il recupero delle situazioni di svantaggio; salvaguardia dell'unità del gruppo classe; conticolarità e pari dignità dell'azione docente.

Conseguentemente a quanto deliberato l'istituto si impegna a:

- Evidenziare, nelle comunicazioni alle famiglie, negli incontri informativi, nella predisposizione dei moduli di iscrizione, una visione unitaria dei diversi modelli scolastici offerti e dei plessi ove questi sono disponibili, poiché la trasparenza delle singole richieste delle famiglie in altrettanti modelli d'offerta formativa, rischierebbe di frammentare e indebolire il progetto educativo dell'istituto.

- Fornire alle famiglie un quadro esauritivo sulle ripercussioni derivanti da una eventuale riduzione delle assegnazioni di organico (ruolo delle compresenze, conseguenze sull'offerta formativa, implicazioni organizzative e finanziarie, ecc.).

- Supportare la richiesta dell'organico necessario ad attuare i modelli didattici ed organizzativi indicati, nella loro piena e qualificata estensione (con 4 ore di compresenza degli insegnanti per le classi a 40 ore e almeno tre per le classi a 27/30 ore).

Guida normativa

Inserito di Cobas n. 40 - settembre ottobre 2008

15

Altre attività dovute sono: eventuale aggiornamento e formazione (solo se deliberato nel *Piano annuale* delle scuole, art. 66 Ccnl 2007), la preparazione delle lezioni, le correzioni, gli scrutini e la partecipazione o assistenza agli esami, l'arrivo in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, la sorveglianza degli alunni fino all'uscita.

Inoltre su proposta del Collegio, il Consiglio d'istituto definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, impegno che deve essere poi deliberato all'interno del piano annuale delle attività.

c) eventuali Attività aggiuntive (vedi pag. 18).

Alla stessa stregua delle attività di insegnamento che vengono calendarizzate nell'orario delle lezioni, anche le prestazioni relative alle attività funzionali all'insegnamento e alle attività aggiuntive si effettuano secondo modalità e tempi stabiliti dal *Piano annuale delle attività* deliberato all'inizio dell'anno scolastico dal collegio dei docenti.

d) eventuali Funzioni strumentali (vedi pag. 22).

e) Supplenze temporanee

e1) scuola elementare

Come ribadito dal comma 5 dell'art. 28 del Ccnl 2007, solo nel caso in cui il collegio dei docenti, per le ore di compresenza, non abbia effettuato la programmazione di attività di arricchimento dell'offerta formativa, di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l'attività frontale di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di 5 giorni nell'ambito del plesso di servizio.

Inoltre, come periodicamente ribadito dai contratti annuali sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie ciò può avvenire esclusivamente *"nell'orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante"*, prevedendo che siano *"possibili eventuali adattamenti e modificazioni dell'orario suddetto nei limiti previsti dalla contrattazione d'istituto"* e preveda delibera del Collegio, che modifichi il *Piano delle attività*.

e2) scuola secondaria

Per la sostituzione dei docenti assenti fino a un massimo di 15 giorni (art. 22 comma 6 L. 448/2001) possono essere destinate le ore di completamento delle cattedre con orario inferiore a 18 ore, qualora queste non siano già state impegnate per classi collaterali, recupero o integrazione (art. 28 comma 6 Ccnl 2007). Queste ore a disposizione per supplenza devono essere calendarizzate nell'orario settimanale di lezione, e andrebbero definiti i criteri per la loro attribuzione dagli Organi collegiali e nella

trattativa sull'utilizzazione del personale tra Ds e Rsu.

A proposito delle supplenze temporanee per assenze fino ai 15 giorni ricordiamo l'importante sentenza della Corte dei Conti Sez. III Centrale d'Appello (Sent. 59/2004, www.cobas-scuola.it/rsu/SupplSentiCorteDeiConti.html) che ha finalmente chiarito - soprattutto per i dirigenti sempre pronti a spremere il personale - quanto sosteniamo da sempre: data per scontata l'evidente illegittimità dell'assurda prassi di distribuire in classi diverse gli alunni per i quali è assente l'insegnante, quando non ci sono colleghi con ore a disposizione per sostituire il docente temporaneamente assente è legittimo conferire supplenze, attingendo dalle graduatorie d'istituto, anche per periodi inferiori ai limiti stabiliti dalla Finanziaria 2002 (L. 448/2001), proprio per garantire *"la regolare prosecuzione dell'attività didattica senza interruzioni o, comunque, alterazioni di qualsiasi natura"*.

Qui finiscono gli obblighi di lavoro

Non vi dovrebbero essere dubbi, ma sappiamo che non pochi Ds pensano che nei mesi di giugno e settembre gli insegnanti debbano essere considerati in servizio e quindi impegnino i colleghi nei modi più svariati fino alla degradante pratica di andare a scuola a mettere la firma e poi andarsene. Chi ha fatto una programmazione seria delle 40 ore ha sperimentato che non sono poche, soddisfanno pienamente le esigenze e occupano non pochi giorni dei mesi di settembre e giugno. È importante concludere che tutte le programmazioni dei piani di attività e la loro calendarizzazione debbono essere deliberate dai Collegi dei docenti su proposta del dirigente scolastico. Ancora una volta quindi attenzione alla formulazione e alla chiarezza delle delibere votate, perché una volta previste le attività aggiuntive, e quant'altro inserito nel piano delle attività (orario delle lezioni, eventuali iniziative didattiche educative e integrative, riunioni degli organi collegiali, rapporti individuali con le famiglie, aggiornamento e formazione) tutti gli impegni diventano obbligatori! Naturalmente il Piano può essere successivamente modificato dal Collegio docenti *"per far fronte a nuove esigenze"* (comma 4 art. 28 Ccnl 2007).

Ricordiamo ancora che questi impegni costituiscono tutti gli obblighi di lavoro oltre i quali non si può imporre alcuna presenza a scuola come sancto dalle stesse indicazioni ministeriali (nota Mpi n.1972/1980) nonché dalla giurisprudenza (sent. Tar Lazio-Latina n. 359/1984, sent. Cons. di Stato - sez. VI n. 173/1987).

vio di lavoro (determinato anche dalla continua riduzione dei posti) recepiscono le modifiche previste dal comma 3 art. 35 della L. 289/2002, facendo rientrare tra le funzioni dei collaboratori scolastici: "i compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione", "l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni, e l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche" e "ausilio materiale agli alunni portatori di handicap ... nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47". Per tutte queste mansioni erano previsti in precedenza specifici compensi aggiuntivi. Questa ultima norma contrattuale non cambia, comunque, la competenza istituzionale degli Enti locali in materia di fornitura dei servizi di mensa e conseguentemente il personale delle scuole che dovesse svolgere queste attività su committenza degli Enti locali, previo accordo di scuola, dovrà ricevere la retribuzione aggiuntiva a carico degli enti locali.

PERSONALE DOCENTE

"Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali [gli artt. 7 e 10 del T.U., in verità, prevedono tra le competenze del Collegio quella di formulare "proposte ... tenuto conto dei ... criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto", senza considerarle delle "eventualità", ndr], il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze" (art. 28 comma 4 Ccnl 2007). Il piano è oggetto di informazione alle Rsu. "I contenuti della prestazione professionale ... si definiscono ... nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa" e pertanto, "nel rispetto della libertà d'insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni", anche adottando, comunque sempre nel rispetto della disciplina contrattuale, tutte le forme di flessibilità (vedi pag. 22 di questa Guida) che ritengono opportune (art. 4 Dpr 275/1999

– *Regolamento sull'autonomia*). Quindi, se non si vogliono avere cattive sorprese, attenzione a quello che viene deliberato in Collegio docenti!

Gli obblighi di lavoro sono articolati in:

a) Attività di insegnamento

a1) Le attività di insegnamento si svolgono, nell'ambito del calendario scolastico regionale delle lezioni, in non meno di cinque giorni settimanali, per 25 ore nella scuola dell'infanzia, 22 (+ 2 di programmazione) nell'elementare e 18 nella secondaria. Ore che comprendono l'eventuale presenza alla mensa e/o alla ricreazione. I docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orarie, in interventi didattici ed educativi integrativi, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche (art. 28 Ccnl 2007).

Ribadiamo che è assolutamente illegittimo attribuire ai docenti della secondaria cattedre con orario superiore alle 18 ore senza il loro previo consenso. Lo confermano le sentenze, per i numerosi ricorsi che abbiamo patrocinato, che hanno ordinato all'Amministrazione di riportare l'orario delle cattedre entro il limite previsto dal Ccnl (<http://www.cobas-scuola.it/varie/SentenzaRicorsoCattedraOltre18OreCagliari.html>).

a2) ai sensi del l'art. 4 del Dpr 275/99, tra l'altro, può essere adottata:

- un'articolazione modulare del monte ore annuale delle discipline (computato moltiplicando l'orario settimanale per 33 settimane, Dm 179/99);

- un'unità d'insegnamento non coincidente con l'ora, utilizzando la parte residua. Questo è l'unico caso in cui bisogna recuperare, previa delibera del Collegio docenti, perché la riduzione deriva da esigenze didattiche (art. 28 comma 7 Ccnl 2007, vedi *Riduzione ora di lezione* a pag. 23 di questa Guida, e anche il comma 5 art. 3 D.l. 234/2000 *Regolamento curricula*).

b) Attività funzionali all'insegnamento

L'art. 29 Ccnl 2007 prevede:

b1) massimo 40 ore per attività collegiali (collegi ed eventuali commissioni, informazione alle famiglie), se dovesse essere superato questo limite sono retribuibili in quanto "aggiuntive";

b2) più, al massimo, altre 40 ore per i consigli di classe, interclasse e intersezione.

Scheda di valutazione e portfolio

Un po' di storia e la normativa vigente

La certificazione delle competenze è stata promossa dall'Ue fin dal 1989 al fine di incentivare la mobilità di persone, studenti e lavoratori tra gli Stati membri. Si è cominciato con le qualifiche professionali per giungere ben presto al vero obiettivo: l'istruzione. Il riconoscimento di titoli professionali e scolastici in ambito transnazionale richiede omogeneità nei contenuti valutabili e negli strumenti di rilevazione. Da qui la forzatura di parcellizzare la complessità del processo di apprendimento/insegnamento e di trovare criteri oggettivi di misurazione. Le obiezioni a tale impostazione docimologica sono tante e di spessore: come si fa ridurre l'universo cognitivo e relazionale di un alunno in tante semplici prestazioni osservabili e misurabili che siano valide per tutte le situazioni. Nonostante la difficoltà, ci hanno provato e così sono state sformate direttive europee, libri bianchi subito tradotti in classificazione *Ocse Pisa*, crediti, debiti, portfolio, prove *Invalsi*, ecc. L'impianto certficatorio è stato accolto con entusiasmo da tutto lo schieramento liberista, di centrodestra e di centrosinistra, e anche da *Cgil, Cisl* e *Uil* che non hanno degnato di accogliere le novità docimologiche: nel riconfermare nell'Accordo per il Lavoro firmato con governo e *Confindustria* nel 1996 la politica concertativa inaugurata nel luglio '93, viene esplicitamente affermato che l'introduzione di un sistema di certificazione dei percorsi formativi e delle competenze acquisite sia un obiettivo strategico ed essenziale per il Paese. Concetti ribaditi in numerosi accordi che i sindacati di stato hanno sottoscritto da allora ad oggi. L'adozione della certificazione delle competenze è dunque considerata uno snodo strategico per mettere in comunicazione e integrare tra loro la scuola, la formazione professionale ed il lavoro.

In Italia, l'applicazione pratica di tali precetti è avvenuta attraverso la berlingueriana legge n. 144/99 e i decreti legislativi della Moratti sull'obbligo formativo e sull'alternanza scuola-lavoro. Anche le Regioni non sono da meno: Formigoni il presidente della Lombardia, lo scorso anno, presentando la sua proposta di riforma regionale dell'istruzione e della formazione professionale si accoda alle mode certficatorie ma ne svela il vero scopo: "Il sistema di certificazione anticipa il possibile superamento del valore legale del titolo di studio ...".

Attualmente però siamo solo di fronte all'abrogazione degli articoli 144 (scheda delle elementari) e 177 (scheda delle medie) del Testo Unico DLgs 297/94, ma senza che un altro documento abbia legittimamente sostituito le vecchie schede.

Infatti, assodato che "L'attestazione dei traguardi intermedii di via via raggiunti negli apprendimenti sarà affidata a sobrie schede di valutazione, mentre la certificazione delle competenze sarà proposta in un'ottica sperimentale solo per l'ultimo anno del ciclo di base, come descrizione degli esiti raggiunti da ciascun allievo rispetto a criteri [standard] preventivamente definiti, sulla base di un modello nazionale definito da questo Ministero.

Altre eventuali forme di documentazione dei processi formativi (dossier, cartelle, portfolio, ecc.) saranno rimesse alla piena autonomia delle scuole, segnalando il loro carattere prettamente formativo e didattico, di supporto ai processi di apprendimento degli allievi, essendo esclusa tassativamente ogni loro funzione di certificazione, attestazione, valutazione. Così come resta esclusa ogni funzione "pubblica" e "amministrativa" di tali documenti che attingono esclusivamente alla relazione educativa alunno-insegnante-genitori. Ciò in rigorosa coerenza con le raccomandazioni dell'Autorità di Garanzia per la Privacy e con gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa ed ordinaria in materia" (Nota Mpi 31/8/2006), neanche la Cm 28/2007 è poi potuta andare oltre un generico invito ad adottare "in via sperimentale" e "con gli opportuni adattamenti" il modello lì allegato.

Per altro, lo stesso Dpr 275/1999 recita testualmente: "Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento" (art. 4, comma 7); "Il Ministro della Pubblica Istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio: (...)

g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi" (art.8, comma 1); "Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento

to dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate" (art. 10, comma 3).

Da cui si deduce chiaramente che:

1) il documento di certificazione, comunicazione alle famiglie e documentazione non può essere altro che nazionale e deve essere emanato con un apposito decreto e seguendo un iter preciso.

2) il ministero è stato omissivo dal 1999 non avendo provveduto ad approvare un nuovo modello di scheda, oppure reiterare, sempre attraverso la procedura prevista, la scheda vigente.

3) In nessun caso possono essere le scuole a supplire le manchevolezze del ministro, né tantomeno ad accollarsi i costi di riproduzione e stampa dei modelli.

In merito a tutta questa materia ha poi valore dirimente il fatto che i programmi del 1985 e del 1979 non sono stati aboliti e sono tuttora pienamente in vigore.

Alcuni collegi hanno intrapreso la via del "fai da te", non tenendo in nessun conto la normativa vigente e il valore irrinunciabile di un sistema scolastico unico ed omogeneo su tutto il territorio nazionale, il valore legale dei titoli di studio di cui la scheda personale di valutazione è un segmento importante.

Spesso questi collegi e, in qualche caso, direttamente i dirigenti si sono incartrati in un dedalo di procedure e di scaricofitte, di "non sense" il cui esito è di gettare nel marasma più totale la scuola e di moltiplicare il lavoro burocratico degli insegnanti.

In questo caso, come in altri frangenti nelle scuole nel prossimo futuro, conviene, è più saggio e responsabile, attenersi ai programmi del 1979 (medie) e 1985 (elementari), adottare la scheda personale di valutazione vigente in questi anni, senza alcuna modifica.

Ribadiamo che il Collegio dei docenti è sovrano in materia e i dirigenti scolastici devono attenersi e dare attuazione alle delibere degli Organi Collegiali, infatti l'art. 7, comma 2 del DLgs 297/94 stabilisce che "Il collegio dei docenti: a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamenti alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente; (...) r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza".

Proposta di delibera del Collegio dei docenti o del Consiglio di circolo o istituto

Scheda di valutazione

Il Collegio dei Docenti/Consiglio di circolo/istituto, nella seduta del / /

Considerato

- quanto precedentemente deliberato per l'a.s. in corso ed in coerenza con la programmazione indicata nel Pof d'Istituto, - che i Programmi del 1991 per la scuola dell'infanzia, quelli del 1985 per la scuola elementare e quelli del 1979 per la scuola media non sono stati abrogati e quindi sono ancora in vigore - le "nuove" Indicazioni Nazionali non hanno ancora concluso il previsto iter e non è stato emanato alcun Regolamento applicativo delle stesse

delibera

di mantenere la scheda di valutazione degli scorsi anni, introducendo la dizione "scuola primaria" al posto di "scuola elementare".

Riguardo la valutazione degli "apprendimenti", si precisa che: - la denominazione delle discipline e gli indicatori descrittivi delle abilità correlate per la rilevazione degli apprendimenti usati nel precedente modello ministeriale sono pienamente coerenti con la programmazione didattica del Pof;

- i modelli scolastici proposti dall'Istituto e scelti dalle famiglie sono unitariamente intesi e praticati, senza alcuna distinzione curricolare tra attività obbligatorie e facoltative/opzionali (queste ultime, dunque, non possono essere oggetto di valutazione a sé stante);

Il Collegio dei docenti/Il Consiglio di circolo o Istituto interviene poi ribadire la ferma volontà, derivante da una convinta e fruttuosa pratica pedagogica, di continuare a valorizzare la collegialità in tutti i suoi aspetti ed a tutti i livelli, dalla collegialità del team docente di classe, al consiglio docenti di interclasse, al Collegio docenti;

In coerenza con quanto su affermato il Collegio/Consiglio: - delibera di mantenere l'Agenda della programmazione e dell'organizzazione didattica di classe come utile strumento di lavoro del team docente;

- di impegnare il consiglio di interclasse ad esprimere un motivato parere in ordine all'eventuale non ammissione, in casi eccezionali, alla classe successiva.

Obblighi di lavoro: ciò che siamo effettivamente tenuti a fare

Modalità e norme che regolano lo svolgimento delle attività

PERSONALE ATA

Il personale Ata "assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente" (art. 44 Ccni 2007). Ai sensi degli artt. 6, 51 e 53 Ccni 2007, tutta la materia dovrà trovare sistemazione nel Piano delle attività da contrattare con le Rsu.

All'inizio dell'anno scolastico il Dsga formula una proposta relativa alle attività dopo aver sentito il personale Ata. Il Ds, dopo aver verificato la congruenza di questa proposta rispetto al Pof e averla contrattata con le Rsu, la adotta. È compito del Dsga la sua puntuale attuazione.

I compiti del personale Ata sono costituiti da:

1) attività o mansioni previste dall'area di appartenenza (tabb A e C Ccni 2007), con 35/36 ore di lavoro settimanali, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane su sei giorni, e un massimo giornaliero di 9 ore (comprese le attività aggiuntive). Quando l'orario giornaliero supera le 6 ore deve essere concessa una pausa di almeno 30 minuti su richiesta del dipendente, che diventa obbligatoria se l'orario giornaliero supera le 7 ore e 12 minuti. L'orario può essere programmato su cinque giorni settimanali: 7 ore e 12 minuti giornalieri, oppure con due rientri di 3 ore ciascuno.

In particolari condizioni (vedi pag. 23 di questa Guida) è inoltre possibile una riduzione a 35 ore. Possono essere adottati, anche coesistendo nella singola scuola:

- **Orario flessibile.** Consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative.

- **Orario plurisettimanale.** In particolari periodi di aggravio lavorativo, previa programmazione annuale e tenendo conto delle disponibilità del personale, si può giungere a 42 ore settimanali.

Questo orario non può essere effettuato per più di 3 settimane consecutive e comunque per un massimo di 13 annuali. Il recupero può essere effettuato con riduzione dell'orario ordinario giornaliero, riduzione delle giornate lavorative, con l'accesso al fondo dell'istituzione scolastica ed, inoltre, possono essere accumulate per le ferie. Se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non possono essere recuperate,

devono essere comunque retribuite.

- **Turnazione.** Consiste nell'avvicendamento del personale in modo da coprire l'intera durata di apertura della scuola, quando le altre tipologie di orario non sono sufficienti. La ripartizione del personale nei vari turni, che possono sovrapporsi, dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno. Un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche.

Nelle istituzioni educative il numero dei turni effettuabili da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore a: 8 turni notturni nell'arco del mese; 1/3 dei giorni festivi dell'anno per i turni festivi nell'anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell'istituzione, il turno notturno è sospeso, salvo comprovate esigenze dell'istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale.

L'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno pre-festivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.

Orario degli assistenti tecnici. E di 24 ore settimanali di assistenza alle esercitazioni didattiche in presenza del docente e 12 ore per la manutenzione, riparazione delle attrezzature, preparazione del materiale per le esercitazioni; durante i periodi di sospensione delle attività didattiche si occupano della manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, delle officine, o degli uffici di competenza.

"L'istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti" (art. 53 Ccni 2003).

2) eventuali Attività aggiuntive (vedi pag. 18).

3) eventuali Incarichi specifici (vedi pag. 23).

Il Ccni 2007 conferma le nuove mansioni già aggiunte dal precedente contratto. Mansioni divenute ordinarie e quindi senza alcuna retribuzione aggiuntiva. Così i due ultimi contratti, invece di riconoscere il sempre crescente aggra-